

(N. 950-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1955

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 1956

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente i contratti di assicurazione e riasicurazione concluso a Roma, fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, il 1° giugno 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — Il legittimo desiderio di vedere ristabilita, sia pur gradatamente, la normalità dei rapporti tra l'Italia e gli Stati ex nemici, all'indomani della firma del Trattato di pace, comportava il riesame e il rioridnamento di vasta materia nel campo politico, economico, finanziario e culturale, quanto mai turbato dallo stato di guerra.

Di non lieve importanza si presentava, tra l'altro, il problema concernente i contratti di assicurazione e di riassicurazione in vigore prima del conflitto e rimasti inoperanti fino dall'inizio delle ostilità, con evidente collisione di interessi reciproci. L'Accordo in esame, concluso a Roma tra l'Italia e la Gran Bretagna il 1° giugno 1954, verte su tale materia ed è stato stipulato in conformità all'allegato XVI, parte A, paragrafo 4, del Trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

L'Accordo non fa altro che sanzionare quanto precedentemente era stato convenuto nelle trattative di Londra fra i rappresentanti delle Compagnie di assicurazione delle due parti, successivamente approvate dalle competenti autorità italiane e britanniche ed attualmente in atto.

Per l'Italia fu riconosciuta la competenza dei Ministri del tesoro, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e dell'Ufficio italiano dei cambi. Come riferisce la relazione ministeriale, all'inizio delle ostilità « le Compagnie italiane di assicurazione e di riassicurazione erano creditrici, nei confronti di

quelle britanniche, operanti nello stesso ramo, di lire sterline 250.000 ». I negoziati si conclusero col riconoscere, in base agli Accordi finanziari italo-britannici del 1947, un cambio medio che fissava a 240 il rapporto fra sterlina e lira e l'accreditamento alle Compagnie italiane da parte di quelle inglesi della somma ad esse dovuta di lire sterline 250.000.

L'articolo I dell'Accordo, paragrafo 2°, delimita rispettivamente per la Gran Bretagna e l'Italia l'ambito territoriale in cui l'impresa assicuratrice deve avere la sua sede sociale, perchè l'Accordo sia applicato, nel caso che l'assicuratore abbia la sua principale sede di affari fuori del Regno Unito e dell'Italia. L'articolo 3 dispone che le Parti contraenti regolino direttamente fra loro i debiti secondo le norme della parte prima dell'Annesso, per quello che riguarda i contratti di assicurazione ed i contratti o trattati di riassicurazione che non avevano avuto termine prima che le Parti divenissero nemiche e, secondo le norme della seconda parte, se tali contratti avevano avuto termine prima dell'inizio delle ostilità.

Onorevoli Senatori: poichè l'Accordo non modifica quanto è da tempo nella prassi comune, regolata sulle norme dell'Annesso al disegno di legge, e in vista del parere favorevole, senza alcuna riserva, della 9ª Commissione, la 3ª Commissione vi invita ad autorizzarne la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

MARTINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord

relativo ai contratti di assicurazione e riassicurazione, firmato a Roma il 1° giugno 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a partire dalla sua entrata in vigore.